



Berna, 14.12.2012

N. 425.00-1/12.001

Circolare

D120 / NCTS

Imposizione all'esportazione di tabacco e tabacchi manufatti mediante NCTS Esportazione

I tabacchi manufatti con domanda di restituzione dell'imposta sul tabacco (cosiddetto «drawback») e i tabacchi manufatti trasportati all'estero in sospensione d'imposta possono ora essere dichiarati all'esportazione mediante NCTS anziché con il modulo 11.44.

1 Situazione iniziale

1.1 Tabacchi manufatti con drawback o trasportati in sospensione d'imposta sul tabacco

Finora i tabacchi manufatti con drawback o quelli trasportati all'estero a partire da depositi fiscali autorizzati dovevano imperativamente essere dichiarati all'esportazione mediante il modulo 11.44 «Dichiarazione per l'esportazione di tabacchi greggi e manufatturati, con rimborso».

1.2 Tabacco e altri tabacchi manufatti

I seguenti prodotti possono essere dichiarati già ora per via elettronica (NCTS o e-dec esportazione):

- tabacco greggio;
- tabacco omogeneizzato (HTL);
- tabacco espanso;
- tabacco trinciato non pronto al consumo destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti (cosiddetto «cutfiller»);
- tabacchi manufatti senza domanda di restituzione dell'imposta sul tabacco.

2 Novità relative a NCTS

Da subito tutti i tabacchi e tabacchi manufatti possono essere dichiarati all'esportazione mediante NCTS. Per l'identificazione dei casi menzionati ai punti 1.1 e 1.2 occorre dichiarare i seguenti codici di stato:

Codice di stato	Descrizione	Tipo di imposizione
16	Tabacchi manufatti senza drawback	Tabacco greggio e tabacchi manufatti (secondo il punto 1.2)
17	Tabacchi manufatti con drawback	Tabacchi manufatti con domanda di restituzione dell'imposta sul tabacco
20	Tabacchi manufatti da depositi fiscali	Tabacchi manufatti trasportati all'estero in sospensione d'imposta

Per le dichiarazioni all'esportazione con i codici di stato 16, 17 e 20 sono necessarie ulteriori indicazioni che vanno dichiarate come segue nel gruppo di dati documenti e certificati presentati (i campi contrassegnati con «x» sono obbligatori):

Codice	Descrizione	Codice di stato 16	Codici di stato 17 / 20
T01	Numero dell'impegno di garanzia (revers)		x
T02	Autorizzazione supplementare		
T03	Anno dell'autorizzazione supplementare		
T04	Gruppo principale di prodotti		x
T05	Sottogruppo di prodotti		x
T06	Numero d'ordine		x
T07	Aliquota		x
T08	Unità di misura particolare in pezzi o kg		x
T09	Enclave doganale	x	x

Osservazioni supplementari

- Le indicazioni supplementari devono corrispondere con quelle delle dichiarazioni dei prodotti disponibili presso la sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD (mod. 50.44/50.45).
- Valori possibili per T09 «Enclave doganale»:
 - 00 = Enclave doganale no
 - 10 = Samnaun
 - 20 = Livigno
- In caso di imposizioni con i codici di stato 17 o 20, lo speditore riceve due certificati d'esportazione. Gli esemplari con la scritta «copia» vanno inoltrati alla sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD unitamente alle domande di restituzione dell'imposta sul tabacco (codice di stato 17) o alle notifiche mensili dei depositi fiscali (codice di stato 20).

3 Obbligo di far capo all'EED a partire dal 1° gennaio 2013

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di far capo all'EED, a partire dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni d'esportazione di tabacco greggio e altri tabacchi manufatti secondo il punto 1.2 devono essere obbligatoriamente allestite per via elettronica mediante e-dec esportazione o NCTS.

Per contro, le esportazioni di tabacchi manufatti con drawback e tabacchi manufatti trasportati all'estero in sospensione d'imposta possono continuare a essere dichiarate mediante modulo 11.44.

4 Contatti

Per domande specifiche relative al tabacco:

Direzione generale delle dogane
Sezione Imposizione del tabacco e della birra
Monbijoustrasse 40
3003 Berna
tabak@ezv.admin.ch Tel. 031 / 322 65 00

Per altre domande:

Direzione generale delle dogane
Helpdesk CSC
Monbijoustrasse 40
3003 Berna
[Modulo di contatto](#) Tel. 031 / 322 60 00